

10° incontro tecnico SUAP
19/06/2008

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA: NORME E SPECIFICHE TECNICHE

Normativa, procedure e modulistica

1

10° incontro tecnico SUAP
19/06/2008

ART. 39 – D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152

ART. 113 – D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152

Art.113 prevede che **le Regioni** previo parere del Ministero dell'Ambiente **disciplinino** i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanza pericolose.

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14
FEBBRAIO 2005 N. 286**

“Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18
DICEMBRE 2006 N. 1860**

“Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”

2

DEFINIZIONI

Acque di prima pioggia

Sono identificate nei primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti.

DEFINIZIONI

Acqua di seconda pioggia

L'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia (dopo 15 minuti).

DEFINIZIONI

Acque reflue di dilavamento

Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi.

In linea generale tali condizioni si realizzano quando non sono state adottate le misure atte ad evitare / contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgono fasi di lavorazione o attività di deposito / stoccaggio di materie prime / scarti o rifiuti.

A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito particolari lavorazioni che per loro natura non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi o per le quali non è fattibile realizzare interventi di protezione dalle acque di pioggia ovvero le operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" (ad esempio l'autodemolizione, deposito all'esterno di materiali inerti ecc..).

DEFINIZIONI

Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte soggette al deposito di materiali

Il titolare di un insediamento/stabilimento con aree impermeabili soggette alle disposizioni della direttiva regionale può documentare che nel corso dello svolgimento delle normali attività non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e presenta un piano di gestione che deve contenere anche una dettagliata descrizione delle modalità organizzativo-gestionali e degli accorgimenti tecnici o strutturali predisposti per evitare la contaminazione delle acque di prima pioggia.

ALTRE DEFINIZIONI

Acque di lavaggio: acque comunque approvvigionate (attinte o recuperate) utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua non di origine meteorica che interessi direttamente o indirettamente dette superfici

Superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra superficie scoperta (resa impermeabile)

Acque pluviali: le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni

Coefficiente di afflusso (alla rete): coefficiente per il calcolo del volume di acque di prima pioggia derivante dalla superficie scolante : $1 = \text{superf. impermeabile} / 0.3 = \text{superf. permeabile}$ di qualunque tipo contigue, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo

DILAVAMENTO AREE ESTERNE (PIAZZALI, AREE CORTILIVE)

Qualora l'acqua meteorica vada a "lavare" un'area determinata destinata ad attività commerciale o produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazzali, parcheggi,...) trasportando con sé i "residui", anche passivi, di tali attività



L'acqua perde la sua natura di acqua meteorica e si caratterizza come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi / autorizzazione.

Sono soggetti alla disciplina: stabilimenti/insediamenti a destinazione commerciale o con produzione di beni e aree esterne adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione (ad esempio l'autodemolizione) ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili.

A titolo indicativo: **Industria petrolifera; Impianti chimici; Impianti di produzione e trasformazione dei metalli; Impianti di produzione di ghisa e acciaio; Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli; Stazioni di distribuzione di carburante; Depositi di veicoli destinati alla rottamazione ai sensi del Dlgs 209/2003; Centri di raccolta / stoccaggio / trasformazione degli stessi.**

CRITERI DI ESCLUSIONE (punto A1 I DGR 1860/06)

I. Superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, compresi quelli a servizio dell'attività dell'azienda, nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte.

L'esclusione di cui al punto 1 deve essere valutato nei seguenti casi:

Zone di transito di aziende ove vengono svolte attività di deposito alla rinfusa o di materiale polverulento;

I parcheggi dei mezzi aziendali devono essere valutati in relazione alla tipologia di attività svolta dall'azienda e al tipologia dei mezzi che possono sostare.

II. aree esterne di insediamenti/stabilimenti destinati ad attività commerciale o di produzione di beni dotati di superfici impermeabili scoperte adibite esclusivamente al deposito di prodotti finiti e delle materie prime,

connessi all'attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche (ad es. Materiale completamente protetto da imballi, strutture/sistemi di protezione ecc.).

Quanto sopra deve essere valutato prevalentemente nell'ottica di una "valutazione dell'ottimale utilizzo delle superfici impermeabili scoperte di stabilimento", così come previsto dal punto A2 punto 3 lettere a,b,c della DGR 1860/06.

VALUTAZIONE DELL'OTTIMALE UTILIZZO DELLA SUPERFICIE IMPERMEABILE SCOPERTA DELL'INSEDIAMENTO

L'esigenza è quella di attivare, da parte del titolare dell'insediamento, un percorso di revisione/razionalizzazione delle modalità di utilizzo delle superfici impermeabili scoperte per conseguire i seguenti obiettivi specifici:

a) **riduzione delle superfici scoperte impermeabili soggette alle disposizioni della direttiva a fronte della delimitazione delle diverse aree destinate alle varie attività soggette a rischio di dilavamento (fasi di lavorazioni, depositi di materie prime, ecc..) e di quelle non interessate da tale rischio.**

b) **Riduzione significativa dei volumi di acque meteoriche da gestire come "acque di prima pioggia" o "acque reflue di dilavamento"**

Qualora le valutazioni di cui alla precedente lett.a) abbiano determinato la scelta di effettuare interventi di parzializzazione della superficie scolante e della rete fognaria, l'area individuata come non soggetta alle disposizioni della direttiva, viene esclusa dal computo del volume di acque di prima pioggia, se dotata di proprie canalizzazioni di raccolta delle acque meteoriche indipendenti e separate da quelle a servizio della restante superficie scolante.

Una ulteriore riduzione dei volumi può essere conseguita operando interventi di raccolta separata delle acque meteoriche non contaminate dai tetti, tettoie e simili con loro recapito nella rete delle acque di seconda pioggia o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. L'esclusione di tali superfici coperte dai dettami delle DGR 286/05 e DGR 1860/06, deve essere attentamente valutata in base all'attività svolta dall'azienda.

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DA AREE ESTERNE CASO 1

dilavamento completato con la prima pioggia (15 minuti)

Requisito: quando sono adottate le misure per evitare / contenere il dilavamento delle zone a rischio (protezioni, bacini di contenimento, ecc.)

Titolari insediamenti "a rischio": obbligo di sistemi gestione acque prima pioggia (dispositivi convogliamento nella fognatura nera aziendale / vasche di accumulo)

Acque di seconda pioggia: scaricate direttamente in corso acqua o suolo **senza autorizzazione allo scarico**

Scarico acque prima pioggia in corso d'acqua: trattamento anche nell'impianto aziendale o separato (sedim+ disol) + autorizzazione (Provincia)

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DA AREE ESTERNE CASO 2

dilavamento permance per tutto l'evento meteorologico

Le acque meteoriche di dilavamento diventano "acque di scarico": acque reflue di dilavamento (sono equiparate alle acque reflue industriali)

Titolari insediamenti "a rischio": obbligo di gestione di tutte le acque meteoriche (dispositivi convogliamento nella fognatura nera aziendale / vasche di accumulo)

Scarico acque reflue di dilavamento in corso d'acqua: trattamento ai limiti tabella 3 + autorizzazione (Provincia)

Competenze per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

**Enti competenti:
Comune e Provincia**

	<i>Rete fognaria pubblica</i>	<i>Acque Superficiali /Suolo</i>
Acque 1° pioggia Acque reflue di dilavamento	Comune	Provincia
Acque di 1° pioggia e/o Acque reflue di dilavamento derivanti da insediamenti/stabilimenti destinati ad attività commerciali o di produzione di beni che producono esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche nel caso in cui la condotta di scarico delle acque reflue domestiche venga utilizzata per lo scarico delle acque di prima pioggia	Comune	Comune
Utilizzo della stessa condotta per lo scarico delle acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque reflue di dilavamento	Comune	Provincia
Acque 2° Pioggia Acque meteoriche pulite	Non soggette ad autorizzazione allo scarico	

Domanda di autorizzazione

www.provincia.ra.it

Procedure della Provincia di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico

PROGETTO DI INTERVENTO o PIANO DI GESTIONE

Insedimenti esistenti

Il titolare dell'insediamento / stabilimento che dispone di una superficie impermeabile scoperta dalla quale si originano acque meteoriche di dilavamento soggette a contaminazione, doveva redigere un progetto di adeguamento secondo i criteri di cui alla DGR 286/05 e DGR 1860/006 oppure presentare un piano di gestione entro il 31 marzo 2008.

Insedimenti nuovi o con ampliamenti/modifiche

Il progetto relativo ad un nuovo insediamento o alla modifica/ampliamento di uno esistente deve contenere le valutazioni sulle attività che verranno svolte sui piazzali esterni al fine di verificare l'assoggettabilità alle disposizioni della DGR 286/05 e DGR 1860/2006.

10° incontro tecnico SUAP
19/06/2008

**Procedure della Provincia di Ravenna per
l'autorizzazione allo scarico**
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Il progetto o il piano di gestione è uno degli allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.

La Provincia valuta la completezza della documentazione e della domanda. In caso di carenza e/o mancanza di dati li richiede alla ditta.

Eventuali **richieste di integrazione** al progetto di adeguamento e alla domanda dovranno essere presentate di norma entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Quando la domanda è completa la Provincia richiede:

parere al Distretto competente del Servizio Territoriale di ARPA

parere di compatibilità idraulica ai sensi dell'art.4 della L.R. n.4/2007 se il recapito è un canale di bonifica (recapito diretto o indiretto). Per ora il **parere di compatibilità irrigua** non viene richiesto in quanto non ancora emanate le relative linee guida.

17

10° incontro tecnico SUAP
19/06/2008

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4
ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Art. 4
Parere per gli scarichi nei canali di bonifica

1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della **compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica**. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.
2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.
3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.
5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a condizione che sia assicurata la compatibilità con la successiva utilizzazione irrigua delle acque fluenti nei canali di bonifica, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.
6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti.

18

“canale di bonifica”: canale artificiale con valenza di opera pubblica gestito da un Consorzio di bonifica adibito ad opera di difesa dalle acque, di approvvigionamento e di utilizzazione agricola delle stesse

canale di bonifica ad esclusivo uso irriguo

canale di bonifica o suo tratto adibito al prelievo ed al trasporto di acque superficiali destinate all'irrigazione dei terreni agricoli nel quale risulta assente l'apporto di acque di scarico

canale di bonifica promiscuo

canale di bonifica o suo tratto con funzioni sia di difesa dalle acque ossia di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento e di scarico, sia di utilizzo per irrigazione dei terreni agricoli. norma con frequenza annuale

compatibilità idraulica

condizione di flusso idrico / portata idraulica degli scarichi che recapitano nel canale di bonifica in grado di assicurare e non compromettere la funzione di scolo e allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento drenate dalla pozione di territorio sotteso al medesimo canale

compatibilità irrigua

condizione di qualità delle acque di scarico che si immettono nel canale di bonifica che assicurano il mantenimento, durante la stagione irrigua, della compatibilità con l'uso irriguo delle acque fluenti veicolate dal canale stesso.

Procedure della Provincia di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Dopo l'acquisizione dei pareri ed eseguite le verifiche sulla conformità alle condizioni/prescrizioni fissate dalla direttiva, la Provincia rilascia il provvedimento di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo delle acque di prima pioggia o delle acque reflue di dilavamento.

L'autorizzazione allo scarico prescrive la tempistica di realizzazione degli interventi di adeguamento (solo per gli insediamenti esistenti). I tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento devono essere congrui, tenendo conto della natura/consistenza e complessità dell'intervento, anche in relazione alla possibile incidenza sulle normali condizioni di gestione degli impianti e dello svolgimento delle attività nonché delle specifiche caratteristiche dell'area oggetto di intervento. Per interventi di adeguamento complessi è stato fissato di norma in 1 anno, il tempo massimo per la realizzazione delle opere.

Trascorsa tale tempistica entrano in vigore i valori limite di emissione dello scarico, le relative prescrizioni ed il nuovo assetto fognario.

**Procedure della Provincia di Ravenna per
l'autorizzazione allo scarico**

Era necessario che l'azienda, all'interno della domanda di autorizzazione, indicasse un **tempo presunto per la realizzazione degli interventi** in base alla loro complessità e relativi atti autorizzatori edilizi.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, costituisce atto di approvazione del progetto di adeguamento di cui alla DGR n.286/05 e n. 1860/06.

In caso di piano di gestione l'autorizzazione approva il piano di gestione.

Disposizioni dell'autorizzazione:

- **Limiti allo scarico** per acque reflue di dilavamento: valori di emissione della tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (limiti acque reflue industriali in corpo idrico)
- Inoltre **prescrizioni** per acque reflue di dilavamento
- **Prescrizioni** per acque di prima pioggia

DISPOSITIVO AUTORIZZAZIONE ACQUE PRIMA PIOGGIA

Rilasciare l'autorizzazione, ai sensi del D.L.vo n.152/06, alla Ditta ..., avente sede legale in ..., ad effettuare lo scarico di acque di prima pioggia ai sensi della DGR n.286/05, provenienti dalla stazione carburanti ubicata in ..., in un fosso stradale che confluisce nel Canale ..., bacino idrografico del ..., alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- lo scarico è relativo ad acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dalla attività di distributore di carburanti;
- lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06, per i seguenti parametri : Solidi Sospesi – COD, Idrocarburi totali;
- con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06 per i parametri sopracitati, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli;

DISPOSITIVO AUTORIZZAZIONE ACQUE PRIMA PIOGGIA

- il pozzetto di prelievo ai fini del controllo deve essere idoneo al prelievamento di campioni delle acque (conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Esso va mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
- va effettuata periodica manutenzione alla vasca di prima pioggia, tramite asportazione dei sedimenti al fine di mantenere la capacità di accumulo delle acque di prima pioggia e al disoleatore (rimozione oli/idrocarburi e lavaggio filtro);
- il punto di prelievo ai fini del controllo della qualità dello scarico è indicato nell'allegato al presente provvedimento, stralcio della planimetria allegata alla domanda di autorizzazione;
- va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo, la planimetria della rete fognaria completa, allegata alla domanda di autorizzazione;
- ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi va comunicata a questa Provincia e all'ARPA;

DISPOSITIVO AUTORIZZAZIONE ACQUE PRIMA PIOGGIA

- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione alla Provincia e alla Sezione Territoriale ARPA competente;
- le opere di adeguamento alla rete fognaria bianca, ai sensi della DGR n. 286/05, devono essere realizzati entro il 30/04/2009;
- la presente autorizzazione è valida per i 4 anni dalla data di rilascio, e cioè dalla data del presente provvedimento;
- un anno prima di tale scadenza deve essere richiesto il rinnovo della presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8, del D.L.vo n.152/06, allegando i certificati di analisi di cui al punto 3;
- sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente. In particolare la Ditta è tenuta a rapportarsi con il Consorzio di Bonifica competente per territorio, per eventuali adempimenti
- sono fatte salve ulteriori integrazioni dell'atto che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.